



# COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza

Piazza D. Ferrante, 33 - 87020 Bonifati (CS)

Tel. 0982/93338-39 - Fax 0982/93392

[www.comunebonifati.it](http://www.comunebonifati.it) e-mail: [comunebonifati@libero.it](mailto:comunebonifati@libero.it)

Cod. Fisc. 00390090785

Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica e LL.PP.



ALLEGATO A)

## LIMITAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 8 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 21

### Art. 1

(Esclusione parti del territorio)

Al fine di determinare le modalità di applicazione della legge regionale 11.08.2010, n. 21 al territorio del comune, sono state individuate tre differenti casistiche nello specifico:

1. sono **escluse completamente** dall'applicazione della legge regionale 11.08.2010, n. 21 tutte le **zone CT** (per come indicate nella tav. 9 del piano regolatore vigente) comprese tra la costa e la linea individuata nella tav. grafica allegata alla presente che segue pressappoco la delimitazione del vincolo paesaggistico;
2. la legge regionale 11.08.2010, n. 21 si applica in tutto territorio comunale ad eccezione di quanto detto al punto 1) con le limitazioni e divieti previsti dai successivi articoli;
3. la legge regionale 11.08.2010, n. 21 si applica senza alcuna limitazione nelle zone Agricole previste nel vigente Piano Regolatore Generale;

### Art. 2

(Specifiche limitazioni sulla distanza dai confini)

Nelle parti del territorio comunale (Art. 1) in cui è prevista l'applicazione della legge regionale n. 21, gli interventi di ampliamento previsti dall'Art. 4 della legge regionale n. 21/2010, potranno essere realizzati con le seguenti limitazioni:

- a) Gli ampliamenti che costituiscono nuovo corpo in aggiunta alla sagoma esistente dovranno rispettare le distanze minime dai confini e dai fabbricati limitrofi previste dal vigente strumento urbanistico;
- b) Potranno essere realizzati a distanza inferiore e comunque nel rispetto del codice civile e del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 21/2010, gli ampliamenti realizzati in allineamento a corpi di fabbricato già esistenti o contenuti nel perimetro



rappresentato dall'allineamento di corpi esistenti. La distanza inferiore è consentita soltanto sui lati del corpo ampliato che costituiscono l'allineamento; le parti ampliate che non siano contenute in detto perimetro dovranno rispettare le distanze previste dallo strumento urbanistico vigente,

- c) E' consentita la chiusura di porticati esistenti , sempre nel limite dell'ampliamento consentito dalla legge regionale, fermo restando, in ogni caso, che la parte ampliata non potrà essere realizzata a distanza inferiore a quella prevista dal Codice Civile (ml. 3,00);
- d) E' consentito realizzare la chiusura di porticati esistenti sul confine di proprietà a condizione che venga presentato un progetto unitario da parte dei confinanti o venga dato assenso da parte di uno di essi, mediante atto d'obbligo da stipulare da parte di un notaio e regolarmente registrato. Tali interventi, in ogni caso, dovranno essere realizzati nel rispetto del codice civile per quanto riguarda l'apertura di luci e vedute.

### Art. 3

( Specifiche limitazioni sulle altezze)

Nelle parti del territorio comunale (Art. 1) in cui è prevista l'applicazione della legge regionale n. 21, gli interventi di ampliamento previsti dall'Art. 4 della stessa legge, potranno essere realizzati con le seguenti limitazioni:

- a) Gli ampliamenti da realizzare in altezza nei fabbricati o parti di essi dovranno comunque rispettare le distanze minime e le altezze massime previste dal vigente Piano Regolatore Generale;
- b) Nelle zone **BT** non si possono realizzare ampliamenti in altezza nei fabbricati o parti di essi, costituiti già da due piani fuori terra;
- c) Gli ampliamenti che costituiscono sopraelevazioni potranno essere realizzati in allineamento verticale fermo restando la distanza dai confini e dai fabbricati previsti dal codice civile e dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 21/2010, e con le limitazioni di cui ai successivi commi;
- d) Gli ampliamento potranno essere realizzati esclusivamente se contenuti nei volumi dei sottotetti esistenti , da realizzare o da trasformare;
- e) In caso di trasformazione o di nuova realizzazione è consentito impostare la falda di copertura della sola parte da ampliare, nei limiti previsti dalla legge regionale n. 21/2010, ad una quota di ml. 1,00 dall'estradosso del solaio di calpestio relativo al piano interessato fermo restando che le falde non abbiano pendenza superiore alla percentuale massima consentita dallo strumento urbanistico e non abbiano una lunghezza, misurata in proiezione orizzontale, superiore a ml. 6,50. La quota predetta di ml. 1,00 è misurata tra dall'estradosso del solaio di calpestio relativo al piano interessato e l'intradosso del solaio di copertura ed in corrispondenza della muratura perimetrale sottostante . L'altezza minima e media dei locali ampliati dovranno essere conformi al regolamento edilizio e norme tecniche vigenti;



#### **Art. 4**

( Interventi straordinari di demolizioni e ricostruzioni)

Gli interventi di demolizione e ricostruzione per come previsti dall'Art. 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n, 21 sono consentiti con le limitazioni di cui ai successivi commi:

- a) In caso di demolizione e ricostruzione con l'aumento di volumetria per come consentito dall'Art. 5 della legge regionale n. 21/2010, si potranno mantenere le distanze dai confini e dai fabbricati e le altezze esistenti prima della demolizione mentre i lati che costituiscono l'ampliamento, per la parte non allineata, dovranno rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati previste dall'attuale strumento urbanistico. L'altezza massima , in ogni caso, non potrà essere superiore a quella prevista nel vigente strumento urbanistico.